

Avv. IRENE FERRAUTO  
Via G. Di Vittorio n.5 - 96013 CARLENTINI  
tel. fax 095 901528  
email: irene@ferrauto.com

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Per i Sigg.ri **GALATA' COSTANZA** nata a Lentini (Sr) il 21.02.1996 e res. in Carlentini Via Giolitti n.16 ( c.f. GLTCTN96B61E532X);

- **SANO' GIORGIA** nata a Lentini (Sr) il 29.12.1995 e res. in Carlentini C.da Piscitello ( c.f. SNAGRG95T69E532I);
- **GIUDICE FEDERICO** nato a Catania (CT) il 21.02.1995 e residente in Lentini (Sr) Via Termini N.48 ( c.f. GDCFRC95B21C351C)
- **DI BLASI MARIA CHIARA** nata a Catania (CT) il 11.07.1996 e res in Francofonte (SR) Via Messina 6 i.B. (c.f. DBL MCH 96L51 C351I)
- **TESTA ELISA** nata a Catania il 25.01.1995 e res in Tre Mestieri Etneo Via Majorana n.3 (c.f. TSTLSE95A65C351D)

Rappresentati e difesi dall'Avv. Ferrauto Irene (FRR RNI 66H43 E532B) pec. [avv.ireneferrauto@legalmail.it](mailto:avv.ireneferrauto@legalmail.it) , fax 095/901528 ed elettivamente domiciliati in Via G. di Vittorio n.5 96013 Carlentini, giusta delega del presente atto,

### contro

**Il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro tempore,

il **Ministero della Salute**, in persona del Ministro – pro tempore;

**L'Università degli Studi di Catania**, in persona del Rettore, suo legale rapp.te pro-tempore;

**Il Consorzio Interuniversitario CINECA** , in persona del legale rapp.te pro-tempore tutti rappresentati e difesi per legge dell'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, domiciliano;

### e nei confronti

di **SORBELLO SEBASTIANO** nato a Siracusa l'11.09.1995 e residente in Melilli (SR) nella Via Giulio Emanuele Rizzo , n.2 controinteressato;

di **SCHIRO' LUCA** nato a Cremona il 05.11.1995 e residente a Catania in Via Monsignor Domenico Orlando, 15, contro interessato;

di **PRATINI MATTIA**, nato a Catania il 28.09.1991 ed ivi res. in Corso Italia, 272, contro interessato;

di **ILEANA FAZIO** nata il 21.09.1994 ed ivi res in Catania Via Armando Diaz n.23

di **ELENA MARIA DONATA FORZESE** i nata a \_\_\_\_ il \_\_\_\_ res. in Catania Via Nicola Calipari n.53 interno O

**per l'annullamento, in *parte qua*, previa misura cautelare della sospensione** (mediante ammissione dei ricorrenti con riserva in soprannumero ai corsi di Medicina e Chirurgia per A.A. 2014/2015 presso L'università di Catania, sede prima scelta e di svolgimento della selezione),

- a) Dell'elenco dei risultati del test del concorso nel rispetto dell'anonimato per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'A.A. 2014/2015, e delle successive graduatorie nominali
- b) della prova di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2014/2015; svoltasi presso l'università degli Studi di Catania il giorno 8 aprile 2014;
- c) del Bando emanato dall'Università di Catania per l'ammissione al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria, per l'a.a. 2014/2015, con Decreto Rettoriale n.291/2014 del 7.02.2014, prot. N. 7155;
- d) del D.M. 5.2.2014 n.85, pubblicato nella G.U. del 7.3.2014 n.55 e degli allegati n. 1 ; n.2; n.3; n.4 ed allegato "A" ed allegato "B"
- e) del D.M. 10 Marzo 2014, n.220, pubblicato nella G.U. del 1.04.2014, n.76
- f) dell'avviso prot. N.562 del 13.01.2014 del Direttore Generale del Dipartimento per l' Università, l' AFAM e la ricerca presso il MIUR;
- g) dei verbali della Commissione del concorso e di quelli delle sottocommissioni d'aula delle prove per l'ammissione ai corsi di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria svoltesi presso l'Università di Catania l'8 Aprile 2014 e, in particolare, di quello nella parte in cui viene dato atto che alle ore 11,00 ha avuto inizio la prova ed ha avuto termine alle ore 12,40;
- h) degli atti di estremi ignoti, mai conosciuti, con i quali il Ministero resistente ha istituito la Commissione incaricata della predisposizione dei test, nonché di tutti gli atti relativi ai lavori di tale Commissione, nonché gli atti con i quali il Ministero resistente ha approvato i lavori della stessa;
- i) degli atti di regolamentazione delle prove nella parte in cui non hanno previsto modalità di verifica della correttezza delle risposte fornite dai concorrenti;

j) nonché di tutti gli atti presupposti , conseguenti e comunque connessi con quelli di cui sopra

k) ;

**nonché, per l'accertamento** del diritto delle parti ricorrenti di essere ammessi anche in sovrannumero al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Catania dall'anno accademico 2014/2015 e

**per la condanna in forma specifica ex art.30, comma 2, c.p.a.** delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa.

### IN FATTO

I ricorrenti hanno partecipato al procedimento per la selezione degli studenti da ammettere alle facoltà di Medicina e Chirurgia nell'anno accademico 2014/2015. Il procedimento è stato regolato dal decreto del Ministro per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca (detta MIUR) del 05.02.2014 e pubblicato nella Gazzetta Uff. bin.55/2014

Tale decreto ha previsto all'art. 2:

-lo svolgimento di una prova unica nazionale, da effettuarsi l'8.4.2014;

-la predisposizione della prova da parte del MIUR stesso *avvalendosi di Cambridge Assessment per la formulazione dei quesiti e di una Commissione di esperti, costituita con apposito decreto ministeriale, per la relativa validazione;*

-*lo svolgimento della prova consistente nella "soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico, biologia; chimica, fisica e matematica"; quesiti predisposti sulla base dei programmi di cui all'allegato A al decreto stesso.*

*L'art. 10 ha previsto i parametri per l'attribuzione dei punteggi, distinguendo i punti da attribuire per ogni risposta esatta e quelli da sottrarre per ogni risposta sbagliata.*

I ricorrenti hanno appreso che dai risultati del test è risultato aver ottenuto il seguente punteggio:

Galatà Costanza Punteggio 9.30 posto 56.975; Sanò Giorgia punteggio 3 posto 61.770; Di Blasi Maria Chiara punteggio 16.80 posto 43.856; Testa Elisa punteggio 10.70 posto 55.097; e pertanto di non essere idonee

Giudice Federico punteggio 21.80 posto 32.582 di essere idoneo ma probabilmente non utile per conseguire uno dei 9.983 posti programmati

Quindi nessuno dei ricorrenti risulta inserito tra i candidati assegnati e prenotati per l'ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università di Catania secondo l'avviso pubblicato on line il 20.05.2014;

La graduatoria sarà definitiva e si chiuderà come da relativo Bando al punto 6.6. alla data del 01.10.2014

### ***Interesse ad impugnare – Tempestività azione***

Tutti i ricorrenti, ad eccezione di Testa Elisa, hanno affrontato i test di ammissione all'Università da essi prescelta prima ancora di essere in possesso del presupposto di legge relativo al titolo di diploma scuola superiore, condizione essenziale per accedere all'Università.

Ciò ha comportato per i citati violazione di una serie di diritti fondamentali a sfondo anche costituzionale, di cui si dirà in appresso, ponendoli in una posizione di evidente inferiorità giuridica rispetto agli altri e con evidente disparità di trattamento. Non si può ritenere valida una graduatoria di aspiranti medici se prima non si è tutti in possesso del medesimo titolo (diploma scuola superiore).

Pertanto, per essi, l'interesse ad impugnare i superiori atti poiché ritenuti illegittimi sorge dal momento in cui abbiano acquisito quel presupposto fondamentale, quale è il diploma di scuola superiore, per poter accedere all'università, poiché prima di tale momento nessuna posizione giuridica certa (*subordinata all'alea dell'esame*) avrebbero potuto tutelare.

Tale situazione ha anche comportato che le graduatorie ancora in corso di assestamento non possono ritenersi definitive e regolarmente formate, poiché potenzialmente occupate da soggetti privi ancora del requisito fondamentale per l'accesso all'università, infatti all'uopo lo stesso Bando di Ammissione e Iscrizione al citato corso di Laurea A.A. 2014/2015 prevede la definitività delle graduatorie il 1.10.2015, data entro la quale si potranno completare le varie posizioni e redigere una vera graduatoria formata da soggetti in par condicio.

A conferma del superiore principio, l'ipotesi che i ricorrenti, se fossero stati dichiarati idonei e collocati nelle graduatorie, non avrebbero potuto immatricolarsi, dovendo prima ultimare gli studi ed attendere l'esito dell'esame di maturità, conosciuto solo con la chiusura delle sessioni di esame.

Quindi è evidente la precarietà delle loro posizioni.

Tutto ciò vale a confermare che, avendo il Bando obbligato chi non ancora in possesso del diploma di scuola superiore a sostenere un concorso a tutela di una posizione giuridica futura ancora non certa, tutto il procedimento delle formazioni delle graduatorie è da ritenersi illegittimo, ponendo tutti i partecipanti in posizioni disuguali -anzi per alcuni ancora più svantaggiose e difficoltose- costringendo chi già da tempo in possesso dei requisiti di legge per accedere all'università a concorrere e competere con aspiranti ancora privi, aggravando le possibilità del superamento del concorso.

Da qui l'interesse ad agire dei ricorrenti che può ritenersi, *in estrema ipotesi di salvezza degli atti impugnati*, concreto solo a seguito della chiusura della sessione di esami di stato, che renderebbe tutti i partecipanti in pari di posizioni e opportunità

#### Nel merito, MOTIVI DI DIRITTO

##### **A - Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 1. N. 264/1999. Eccesso di potere per sviamento, falsa causa e contraddittorietà.**

L'art.4 , comma 1, 1.n. 264/1999, nel disciplinare in via generale l'accesso delle facoltà universitarie a numero programmato, ha statuito che *“l'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi”*. In apparente coerenza che la norma primaria, l'allegato A al citato d.m. 5/2/2014, nel definire i contenuti dei quesiti da predisporre al fine del procedimento che qui interessa, ha previsto che *“ le conoscenze e le abilità richieste fanno comunque riferimento alla preparazione promossa dalle istituzioni scolastiche che organizzano attività educative e didattiche coerenti con i programmi ministeriali, soprattutto in vista degli Esami di stato e che si riferiscono anche alle discipline scientifiche della Biologia, della Chimica, della Fisica e della Matematica”*.

Il complesso delle norme citate, quindi, esprime il precetto che le prove siano commisurate alle conoscenze acquisite dai concorrenti nel corso di studi di scuola media superiore, in vista degli esami di stato.

Il modo contraddittorio a tale premessa, però, lo stesso d.m. ha fissato la data della prova dell'8 Aprile 2014, quando gli studenti che – come i ricorrenti Galatà, Giudice, Sanò e Di Blasi- stavano frequentando l'ultimo anno della scuola media superiore e non avevano concluso il corso.

La prova, dunque, ha riguardato argomenti nelle materie di Matematica, Fisica, Biologia e cultura generale, che i candidati non avevano ancora acquisito per non avere concluso il corso di studi.

La violazione è evidente, ed ha posto i ricorrenti in condizioni di incolpevole minorità nell'affrontare la prova.

Ne è conseguita anche la disparità di trattamento con quei concorrenti, che partecipavano alla prova magari avendo concluso gli studi medi superiori nel precedente anno scolastico.

**B)- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 05.02.2014 N.85 E DELL'ALL. 1 AL CIT. DECRETO- VIOLAZIONE DEGLI ARTT 3, 33, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLE PROVE CONCORSUALI, DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI- ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO.**

Anche quest'anno, nonostante le statuizione del Consiglio di Stato (parere 14 Ottobre 2013 n. 4233 sui precedenti analoghi concorsi) MIUR ed Ateneo hanno continuato a gestire il concorso contravvenendo al principio dell'anonimato.

Al fine di chiarire i termini della censura, è necessario riassumere brevemente le norme che disciplinano lo svolgimento della prova e le modalità con le quali la stessa prova è stata effettivamente svolta.

1. Le norme predette possono riassumersi nei seguenti termini:

-Come disposto dall'art.7 dell'allegato 1 al d.m. n.85/2014 , la scheda anagrafica, il modulo risposte ed il questionario sono contraddistinti da un identico codice a barre, volto a garantire la correzione dell'elaborato con piena garanzia di anonimato;

-l'art 9 del cit. d.m. precisa che ciascun concorrente, al momento della consegna dell'elaborato, deve inserire nella busta vuota, il solo modulo di risposte destinato al CINECA per la determinazione del punteggio;

- l'art 10 del cit. allegato precisa che “ *Il Presidente della Commissione d'aula o il responsabile dell'aula, al momento della consegna dei moduli risposta, ed in presenza di ciascun candidato, deve trattenere perché sia conservato dall'Università, sia ai fini della formulazione della graduatoria finale di merito ..... il seguente materiale: 1. Il secondo modulo di risposte non utilizzato ed annullato dal candidato; ...3. La scheda anagrafica...*”

Le norme richiamate, al fine di garantire l'anonimato, prevedono che l'autore possa esser identificato soltanto attraverso il codice a barre.

Nei fatti, la prova si è svolta in contrasto con le disposizioni regolamentari ora richiamate, atteso che al codice a barre è stato aggiunto un codice alfanumerico non previsto che ,a differenza del primo, consente una facile individuazione del concorrente.

Infatti ,ai concorrenti è stato consegnato un plico contenente:

a)- Una “ *scheda anagrafica*”, dotata di codice a barre e **codice alfanumerico**, sulla quale ciascun candidato doveva riportare le proprie generalità;

b)- Un “*foglio contenente i quesiti*” relativi alla prova di ammissione;

c)- Due “*moduli risposte*”, ciascuno dei quali riporta un codice a barre ed **un codice alfanumerico**, identico a quello della scheda anagrafica;

d)- Un foglio contenente: 1. Il codice identificativo della prova ; 2.L'indirizzo del sito web del MIUR 3. Le chiavi personali di accesso all'area del sito MIUR riservata a ciascun concorrente, costituite da username e password. La username predetta **coincide con il**

**codice alfanumerico presente nella scheda anagrafica e nel modulo risposte;**

e)- due buste vuote, delle quali una provvista di finestra trasparente nella quale inserire il modulo risposta ai quesiti e l'altra nella quale inserire la scheda anagrafica di ciascun concorrente.

Completate le prove, la busta con il modulo risposte nel quale, come esposto, sono stati stampigliati codice a barre e codice alfanumerico, è stata inoltrato al Cineca, mentre l'altra con gli stessi codici identificativi del concorrente ed i dati anagrafici è rimasta presso l'Ateneo dove è stata eseguita la prova.

2. Come esposto al precedente paragrafo, la scheda anagrafica, il modulo risposte ed il foglio contenente i dati per accedere al sito del MIUR nella parte riguardante ciascun concorrente, riportano tutti, oltre che il codice a barre, un codice alfanumerico, uguale nei tre documenti.

Ovviamente, il codice alfanumerico, a differenza di quello a barre che necessita di lettore ottico ed archivio dei dati, consente l'identificazione immediata del concorrente, atteso che il codice alfanumerico, da solo, individua ciascun concorrente.

Si aggiunga che la finestra della busta diretta al Cineca, stante le dimensioni e la collocazione del codice alfanumerico, consente di vedere, oltre al codice a barre, anche il primo codice il che consente di individuare l'autore di ciascun elaborato già prima della correzione.

Si aggiunga, ancora, che la busta contenente la scheda anagrafica consente di vedere in trasparenza il nome e cognome del concorrente.

Con quanto esposto, è di palmare evidenza la violazione delle disposizioni sopra richiamate e, comunque, del principio dell'anonimato.

Ed infatti, l'aggiunta del codice alfanumerico, stampato in bella mostra su tutti gli atti della prova (scheda anagrafica, modulo risposta, foglio delle chiavi personali per l'accesso al sito MIUR), consente a due dei tre soggetti del procedimento (concorrente ed Università) di comunicazione al terzo (Cineca), già prima della correzione, l'autore di ciascun elaborato, con palese violazione del principio dell'anonimato nei pubblici concorsi.

In quest'ottica occorre porre l'accento su un ulteriore aspetto della vicenda.

Per l'art. 4, lett e) del bando (art 9 lett h del d.m. n. 85/2014) ciascun candidato: *“ ha la possibilità di correggere una ( e una sola) risposta eventualmente già data ad un quesito, avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente tracciata e scegliendone un'altra. Deve risultare in ogni caso un contrassegno in una delle cinque caselle perché possa essere attribuito il relativo punteggio”*.

Orbene, questo tipo di procedura se da un canto consente al candidato di provvedere alla correzione di una risposta ritenuta errata, dall'altro canto, in conseguenza della violazione del principio dell'anonimato, non garantisce neppure la genuinità degli elaborati.



A conferma delle censure esposte, si veda il recentissimo parere 14 ottobre 2013 n.4233 della II Sezione del Consiglio di Stato che censura le modalità di gestione del concorso di ammissione a Medicina, Odontoiatria, Veterinaria e Architettura dell'a.a. 2012/13 nei seguenti termini: *“ciascuna prova reca impresso non solo il codice a barre, ma anche il codice identificativo del singolo candidato, numero che è stato anche consegnato ad ogni candidato al termine della prova. Sicchè si può affermare che dalle singole prove era possibile senza particolare difficoltà risalire al nome del candidato, che l'aveva elaborate... Pertanto la violazione del principio dell'anonimato delle prove ne vizia in radice lo svolgimento ed implica l'annullamento delle prove stesse”*.

Recentemente, l'Adunanza plenaria, con sentenza del 20 novembre 2013 n.27, ha statuito che: *“ la violazione dell'anonimato da parte della Commissione nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto ( in termini Consiglio di Stato n.3747/2013) e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione”*.

**3.** In considerazione dell'accertata violazione della regola dell'anonimato, espressione del più generale principio di garanzia dell'imparzialità amministrativa vanno, dunque, annullate tutte le graduatorie nella parte in cui non collocano i ricorrenti in posizione utili ai fini dell'immatricolazione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia.

Infatti, il diritto allo studio può essere compresso solo all'esito di una selezione conforme alla legge.

Ciò di cui si chiede l'annullamento, dunque, non è l'intera selezione, ma il diniego implicito di iscrizione al corso di laurea prescelto dalla ricorrente, imposto all'esito di un procedimento concorsuale illegittimo.

Con quanto esposto , ricorrono i presupposti perché il giudice adito disponga l'ammissione dei ricorrenti, anche in sovrannumero.

Sul punto la giurisprudenza ha statuito *“ che le violazioni di legge in cui è incorsa l'Amministrazione comporta che le relative conseguenze gravino esclusivamente sulla stessa amministrazione e non su altri concorrenti già utilmente graduati e che verrebbero ingiustamente penalizzati per mancanza non imputabile a loro”* ( fra le tante Cons. Stato parere 06.10.2011 n.3762, TAR Toscana 27.06.2011 n.1105, TAR Campania 28.10.2011 n.5051).

**4.** Non è stato neanche assicurato un controllo rigoroso sull'introduzione degli apparecchi cellulari nelle aule, dove si sono

sentiti trillare per tutta la durata della prova, mettendo così in comunicazione l'aula con l'esterno.

Tale circostanza è stata evidente per coloro che partecipavano, e potrà essere provata per testimoni, come ci si riserva di produrre.

Il divieto di introduzione di cellulari costituiva un elementare precauzione per evitare il contatto con l'esterno, ma era stata prescritta espressamente da diverse disposizioni regolatrici dello specifico procedimento.

L'art. 12 D.M. 5/2/2014 prescriveva che le prove sarebbero state regolate, tra l'altro, dall'art. 6 d. P.R. n.686/1957, il cui primo comma dispone che: *“ Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri”*.

L'art 9 dell'allegato 1 allo stesso D.M., ha stabilito che : *“ I bandi di concorso, predisposti dagli Atenei, devono indicare che : (....) f) è fatto divieto di introdurre nelle aule cellulari, palmari o altra strumentazione simile, a pena di annullamento della prova”*.

E' così infatti, ha disposto l'art 4 del bando di cui al citato d.r. n. 409/2014.

**5.** Analoga violazione dell'art.6 D.P.R. n.686/1957 si coglie nel fatto che i concorrenti sono stati liberi di scegliere i posti nelle singole aule, nelle quali erano stati distribuiti.

Tale libertà ha , di fatto , reso possibile che si sedessero vicini coloro che avevano intenzione di collaborare- a dispetto del divieto normativo.

Anche sotto tale profilo la violazione di una norma posta a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità dell'attività amministrativa rileva di per sé, senza necessità di verificare se l'evento vietato si sia concretamente verificato.

Per fatto notorio, nella sede di Bari è pervenuto un plico con venti buste anziché ventuno. Il contenuto della busta mancante si è potuto diffondere a rapidissima velocità per reti pubbliche e private, attraverso i social network che mettono in connessione istantanea milioni di persone ( ricordando che sono stati introdotti i cellulari dentro le aule).

La conoscenza anche solo di qualche esito sarebbe sufficiente ad inficiare le genuinità dei risultati.

### **C)- Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 d.m. 5/2/2014. Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto.**

L'art. 2. Comma 4, d.m. 572/2014 ha prescritto che per lo svolgimento della prova è assegnato il tempo di 100 minuti.

Il significato letterale della disposizione è che i candidati devono disporre di quel tempo solo per svolgere la prova.

Dal verbale delle operazioni svoltesi presso l'università di Catania si apprende che, invece, dopo l'inizio della prova i candidati sono stati onerati a compilare la scheda anagrafica, prevista dall'allegato 1 al punto 7 per abbinare successivamente i moduli di risposta ai nominativi.

Ciò significa che dal tempo assegnato per lo svolgimento della prova è stato sottratto quello necessario alla lettura ed alla compilazione della scheda.

Di fatto, quindi, il tempo assegnato è stato inferiore.

La violazione è sostanziale perché il tempo impiegato per la lettura e la compilazione della scheda anagrafica, poteva essere utilizzato per rispondere ad altri quesiti o per riflettere ulteriormente.

Va considerato che, essendo sessanta i quesiti, in media per ciascuno i candidati disponevano di un minuto e quaranta secondi circa; mentre la lettura e compilazione della scheda avrà richiesto, secondo un dato di comune esperienza, circa cinque minuti: un tempo utile per affrontare almeno tre quesiti.

Ecco che la disponibilità di tutto il tempo legittimamente previsto per lo svolgimento della prova, avrebbe potuto fare conseguire ai ricorrenti un risultato maggiore: il punteggio finale ne risulta irrimediabilmente falsato.

**D). Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 d.m. 5/2/2014  
Eccesso di potere per sviamento, falsa causa ed irragionevolezza manifesta.**

L'art 2, comma 3, d.m. 5/02/2014 ha stabilito che “ *la prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili*”.

Sennonché diversi tra i quesiti proposti hanno indicato come esatte più risposte, oppure non ne contenevano nessuna esatta.

L'effetto finale è che il tempo e le energie mentali dei ricorrenti sono stati sviati e male impiegati, inficiando il risultato finale.

Nello specifico

**Il quesito di cultura generale:**

Si è chiesto ai candidati di chi fosse la definizione del XX secolo come “secolo breve”.

Sono state offerte le seguenti cinque opzioni di risposta:

- **Eric J. Hobsbawn** (risposta ritenuta corretta dalla commissione ai fini del punteggio);
- Michel Foucault;
- Max Weber;
- Ernesto Galli della Loggia;
- Giovanna Sabbatucci.

I ricorrenti:

- Galatà Costanza quesito posto al n. 24 Non ha risposto
- Di Blasi M. Chiara quesito posto al n. 25 risposta Michel Foucault
- Testa Elisa quesito posto al n.27 Non ha risposto
- Sanò Giorgia quesito posto al n. 25 Non ha risposto
- Giudice Federico quesito posto al n.25 Non ha risposto

Ma l'affermazione della commissione è errata, perché nessuno degli autori indicati ha formulato per la prima volta la definizione di "secolo breve".

Intanto il nome dello studioso anglosassone è indicato in modo errato, perché egli si chiamava "Hobsbawm" e non "Hobsbawn".

Già la sciatteria nella grafia è un indice significativo della scarsa cura scientifica con cui sono stati predisposti i quesiti, e potenzialmente risposta a trabocchetto.

Poi lo stesso studioso ha affermato che " *In generale devo molto alle opere di due amici (...) a Ivan Berend, già presidente dell'Accademia ungherese delle scienze, al quale devo il concetto di "Secolo Breve" (pagina 10 della prefazione all'opera "Il secolo breve" nell'edizione italiana del 1994, edita da Rizzoli).*

In conseguenza la domanda va annullata perché inutilmente e erroneamente posta, avendo comportato sottrazione di un punteggio o mancato accredito del punteggio, con la conseguente rielaborazione dell'attribuzioni dei punteggi.

#### **Quesito tra quelli di logica.**

Il testo era il seguente " Un ispettore ministeriale ha visitato una scuola primaria. Secondo l'ispettore, per massimizzare l'efficienza della scuola, gli insegnanti dovrebbero essere consapevoli delle loro capacità di insegnamento e di quelle dei propri colleghi.

Nella scuola lavorano 20 insegnanti. Ad ogni docente è stato chiesto di classificare le proprie capacità di insegnamento, paragonandole a quelle dei colleghi, e di elencare quindi in ordine di bravura tutti i docenti della scuola, compresi se stessi, in una classifica discendente con posizioni da 1 a 20. Tutti gli insegnamenti della scuola hanno inserito il proprio nome in una delle prime 10 posizioni in classifica"

La domanda era " quale delle seguenti affermazioni è totalmente sostenuta dal brano precedente?".

Le risposte erano le seguenti:

- **-Non tutti gli insegnanti sono stati in grado di valutare le proprie capacità di insegnamento in maniera accurata** ; risposta

ritenuta corretta

-Non dovrebbe essere permesso agli insegnanti di valutare le proprie capacità di insegnamento;

-Nella scuola lavorano insegnanti le cui abilità sono al di sopra della media nazionale;

-La metà degli insegnamenti ha saputo valutare i colleghi in maniera accurata;

-Non si è riusciti a stilare una classifica delle capacità di insegnamento dei docenti della scuola.

I ricorrenti hanno così risposto:

- Galatà Costanza quesito posto al n. 13 Non ha risposto
- Sanò Giorgia quesito posto al n. 23 risposta *Non si è riusciti a stilare una classifica delle capacità di insegnamento dei docenti della scuola.*

Invece sono possibili più risposte sia quella ritenuta corretta che l'altra *"Non si è riusciti a stilare una classifica delle capacità di insegnamento dei docenti della scuola."*

Quindi anche questa domanda va annullata inducendo i candidati in inganno ed errore a causa della molteplicità delle risposte possibili, che ha generato confusione, quindi l'attribuzione del punteggio non è stato di fatto compilato secondo le intenzioni dell'ispettore proponente.

#### **Quesito tra quelli di Logica.**

Il testo era il seguente: " Il numero di Paesi aperti al turismo è in continuo aumento. Tra questi ve ne sono alcuni in cui i diritti umani dei cittadini vengono ripetutamente violati e per questo motivo, quindi, i turisti non dovrebbero recarvisi. Il turismo è sempre fonte di reddito per un Paese e, per quei governi soggetti ad embarghi e restrizioni, questo tipo di introito è particolarmente importante. Pertanto, i turisti che visitano tali Paesi aiutano a mantenere al potere regimi corrotti e oppressivi. Mentre i turisti visitano tesori archeologici e si rilassano su spiagge incontaminate, i cittadini di quel paese sono sempre più vessati".

La domanda era: " quale delle seguenti affermazioni esprime il messaggio principale del brano precedente?".

Le risposte erano le seguenti:

- La responsabilità morale di aiutare i più deboli è più importante del desiderio di visitare altri paesi;
- Proibire il turismo nei Paesi in cui si violano i diritti umani è il modo migliore per aiutare la popolazione di questi paesi;
- Gli introiti derivanti dal turismo aiutano a mantenere i regimi corrotti o oppressivi al potere;
- I turisti non dovrebbero visitare i Paesi che violano i diritti umani dei loro cittadini** (risposta valutata come corretta);
- Molti dei regimi che violano i diritti umani dei loro cittadini incoraggiano il turismo.

I ricorrenti:

- Galatà Costanza quesito posto al n. 2 risposta *Proibire il turismo nei Paesi in cui si violano i diritti umani è il modo migliore per aiutare la popolazione di questi paesi*
- Di Blasi M. Chiara quesito posto al n. 2 risposta *Gli introiti derivanti dal turismo aiutano a mantenere i regimi corrotti o oppressivi al potere*
- Sanò Giorgia quesito posto al n. 1 risposta *Gli introiti derivanti dal turismo aiutano a mantenere i regimi corrotti o oppressivi al potere*
- Giudice Federico quesito posto al n.11 risposta *Gli introiti derivanti dal turismo aiutano a mantenere i regimi corrotti o oppressivi al potere*

In realtà anche questa domanda si presta a più risposte possibili sia quella ritenuta corretta che l'altra *Gli introiti derivanti dal turismo aiutano a mantenere i regimi corrotti o oppressivi al potere*, in quanto entrambe sono semplicemente vere. Se è vero, infatti, che viene detto in modo esplicito che l'introito derivante dal turismo è per quei

Paesi “ particolarmente importante”, è anche vero che subito dopo si aggiunge che “ i turisti che visitano tali Paesi aiutano a mantenere al potere regimi corrotti e oppressivi”, dal che segue logicamente la risposta scelta dal ricorrente.

Quindi anche questa domanda va annullata inducendo i candidati in inganno ed errore a causa della molteplicità delle risposte possibili, che ha generato confusione, quindi l’attribuzione del punteggio non è stato di fatto compilato secondo le intenzioni dell’ispettore proponente.

### **Quesito tra quelli di Biologia.**

Il quesito era il seguente “ In quale dei seguenti organelli avviene solitamente la sintesi proteica?

1. Cloroplasto; 2. Mitocondrio; 3. Nucleo”

Le risposte proposte erano le seguenti:

- Nessuno;
- Solo 2 e 3;
- Solo 1 e 3;
- **Solo 1 e 2; valutata corretta**
- Tutti.

I ricorrenti

- Di Blasi M. Chiara quesito posto al n. 33 risposta Solo 2 e 3
- Testa Elisa quesito posto al n.36 risposta Solo 2 e 3
- Sanò Giorgia quesito posto al n. 36 risposta Solo due e tre

La soluzione del Ministero è errata.

Infatti la sintesi proteica avviene ad opera dei ribosomi: ciò apprendono gli studenti sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, sui quali deve essere calibrata la prova in discorso.

Nella cellula esclusivamente la presenza dei ribosomi, nel reticolo endoplasmatico rugoso, nel citosol e nei mitocondri, permette di svolgere la sintesi proteica.

I mitocondri ed i cloroplasti, essendo organuli derivati da batteri endosimbionti, posseggono un apparato biosintetico simile a quello dei batteri ma capace solo di sintetizzare, in presenza di ribosomi, un numero insolitamente piccolo di proteine.

Mitocondri, cloroplasti, reticolo endoplasmatico rugoso, citosol sono dunque sede di sintesi proteica, **soltanto perché in essi sono presenti ribosomi.**

In assenza di ribosomi, pertanto, i mitocondri non sono in condizione di svolgere una propria sintesi proteica.

A riprova di quanto sopra affermato, si può addurre il caso di organismi eucarioti che non possiedono mitocondri, come ad esempio i parassiti *Giardia lamblia*, *Entamoeba histolytica*.

Ricerche di laboratorio mostrano come alcuni di tali organismi abbiano subito un’involuzione dei rispettivi mitocondri, trasformati in organelli vestigiari mancanti della loro funzione biochimica originaria. Pertanto in tali organismi è assente qualsiasi apparato biosintetico di natura mitocondriale.

La sintesi proteica in questi protozoi avviene quindi solo nelle sedi dove sono presenti i ribosomi; non nei mitocondri.

In conseguenza la domanda va annullata perché inutilmente e erroneamente posta, avendo comportato sottrazione di un punteggio o mancato accredito del punteggio, con la conseguente rielaborazione dell'attribuzioni dei punteggi.

Come esposto, l'art 2 D.M. 5/2/2014 ha previsto che i questionari e le risposte siano stati "importati" da una produzione estera, e poi tradotti in italiano.

Considerati gli errori sopra rilevati, è verosimile che la traduzione abbia in diversi punti fuorviato i testi originali, sicché poi ai concorrenti sono stati somministrati quesiti erroneamente formulati.

Ci si riserva di proporre motivi aggiunti non appena si avrà contezza del testo originario, da confrontare con la traduzione.

Sin d'ora si chiede che codesto Tribunale ne disponga l'acquisizione in via istruttoria.

#### PER TUTTI I SUPERIORI MOTIVI

Si chiede che Codesto On.le Tribunale, previo accoglimento **dell'istanza cautelare** di ammissione con riserva in sovrannumero ai corsi di Medicina e Chirurgia che saranno tenuti presso l'Università di Catania A.A. 2014/15 (prima scelta dei ricorrenti) e annullamento in parte qua dei provvedimenti in epigrafi.

Si pone infatti l'esigenza di tutelare l'interesse dei ricorrenti a conseguire un'opportunità di ammissione, probabilmente irripetibile, derivandone dal mancato accoglimento un pregiudizio grave e irreparabile conseguente alla perdita di un anno accademico che si riflette sulla possibilità di iniziare tempestivamente l'attività professionale che risponde all'indole personale di ciascun ricorrente. Il diritto allo studio e, dunque, alla scelta del corso di laurea da intraprendere, può essere compresso solo all'esito di una selezione conforme alla legge in difetto della quale, questi si riepande consentendo ai partecipanti di riaffermare le proprie scelte perché non opportunamente tutelate da procedure non regolari.

La tutela di tale esigenza non comporta necessariamente la sospensione di tutta la graduatoria, perché è sufficiente la sospensione della stessa nella sola parte in cui i ricorrenti non sono stati collocati in considerazione di criteri irrazionali e discriminatori.

La giurisprudenza ha più volte affrontato tale questione ed è giunta alla conclusione che l'ordine di iscrizione in sovrannumero costituisce la misura di tutela più appropriata e che non reca nocimento agli interessi pubblici (fra le tante ordinanze TAR Lazio del 17.04.104 n.1854; Consiglio di Stato 1966/2014; 3110/2014 e 293/2008)

Il ricorso per tutti i motivi sopra esposti appare fondato e va accolto.

#### **In via istruttoria**

Si chiede che venga ordinata all'Università di Catania di produrre in originale la busta contenente la scheda anagrafica di ciascuno concorrente, onde verificarne la trasparenza.

- 1) Si produce copia Bando D.M. 85/2015

- 2) Estratti delle risposte di ciascun ricorrente sulle domande del test sopra contestate
- 3) N. 4 Certificati di frequenza scolastica Liceo Classico Gorgia Lentini nell'anno scolastico 2013/14 rilasciati a Galatà Costanza, Giudice Federico, Sanò Giorgia e di Blasi Maria Chiara
- 4) N. 4 Certificati di chiusura al 10.07.2014 esami di stato Liceo Classico Gorgia Lentini nell'anno scolastico 2013/14 rilasciati a Galatà Costanza, Giudice Federico, Sanò Giorgia e di Blasi Maria Chiara
- 5) Istanza di fissazione udienza di trattazione
- 6) Estratto profilo di ciascun ricorrente punteggio finale test.

Avv. Irene Ferrauto